



Legge Regionale n. 5/2020

Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno - 21 aprile 2020 n. 5

Art. 1 – Scopo e finalità.

La norma contiene disposizioni indifferibili e urgenti finalizzate a fronteggiare e contenere, attraverso misure straordinarie di sostegno alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese, gli effetti negativi sul tessuto socio-economico regionale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2 – Termini del versamento di tributi regionali e locali.

I termini del versamento di tributi regionali e comunali sono differiti nel modo seguente:

- a) **le tasse automobilistiche** con scadenza di versamento nei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno 2020 possono essere versate entro il 31 luglio 2020**. È inoltre sospesa la riscossione delle rate oggetto di avviso di accertamento aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. La ripresa del versamento delle rate residue decorre dal 31 luglio 2020;
- b) **IMU** è differita dal 16 giugno 2020 al 16 dicembre 2020, fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Ai pagamenti effettuati entro i predetti termini non sono applicati sanzioni, maggiorazioni o interessi.

...

Art. 5 – Indennizzo per la sospensione dell'attività.

(integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28 e 44 del decreto-legge 18/2020).

Beneficiari: lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, residenti in Valle d'Aosta, tenuti alla sospensione dell'attività (non compresi nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020) che siano titolari di una posizione previdenziale obbligatoria e **che**, in base al proprio inquadramento previdenziale, **non possano accedere a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali.**

E' prevista l'erogazione di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020.

Dati richiesti che andranno auto-certificati:

- a) dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, scc.);
- b) categoria e numero di posizione previdenziale;
- c) codice ATECO;
- d) riferimenti bancari (codice IBAN);
- e) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in "de minimis".

Misura soggetta al limite di spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2020.

Art. 6 – Indennizzo ai titolari di contratti di locazione ad uso non abitativo.

Beneficiari:

Soggetti esercenti attività d'impresa o attività professionale.

E' previsto un indennizzo a fondo perduto pari al 40 per cento del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, fino ad un importo massimo di 500 euro.

Misura soggetta al limite di spesa di euro 2.500.000 per l'anno 2020.

Art. 7 – Indennizzo alle categorie prive di altre modalità di sostegno al reddito.

(integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 18/2020).

Beneficiari:

a) **Lavoratori autonomi, anche esercitanti attività stagionale**, non tenuti alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, **e titolari di una posizione previdenziale obbligatoria che**, in base al proprio inquadramento previdenziale, **non possono accedere a specifici istituti di tutela;**

b) **Lavoratori dipendenti, compresi atipici e lavoro domestico, che non beneficiano di ammortizzatori sociali;**

c) **collaboratori coordinati continuativi**, di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile;

d) **Tirocinanti** il cui tirocinio extracurricolare sia stato interrotto;

e) **Studenti universitari residenti in Valle d'Aosta** e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, **titolari di regolare contratto di locazione** o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private;

f) **Liberi professionisti** iscritti alle professioni ordinistiche ricompresi nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto del DPCM 11 marzo 2020 di cui alla lettera a).

LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI ECC.:

E' previsto un indennizzo di 400 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, per i lavoratori autonomi, e per i lavoratori dipendenti, **il cui reddito lordo complessivo**, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regimi di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, **non sia superiore a 50.000 euro nell'anno di imposta 2018** o la cui situazione contabile, in caso di nuove attività del 2019, sia aggiornata.

Sono ESCLUSI dall'indennizzo i soggetti titolari di:

a) redditi da pensione;

b) reddito di cittadinanza e/o altre misure di sostegno al reddito;

c) l'indennizzo regionale per la sospensione dell'attività disposta dal DPCM 11 marzo 2020 di cui alla lett. a).

Dati richiesti che andranno auto-certificati per i lavoratori autonomi, ecc.:

a) dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, ecc.);

b) categoria e numero di posizione previdenziale;

c) codice ATECO;

d) dichiarazione dei redditi o situazione contabile aggiornata;

e) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;

f) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in "de minimis", con riferimento ai casi previsti ai cc. 1, lett. a), e 2.

Dati richiesti che andranno auto-certificati per i lavoratori dipendenti, atipici ecc.:

a) dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, ecc.);

b) codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro;

d) dichiarazione dei redditi;

e) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;

STUDENTI UNIVERSITARI:

E' previsto un indennizzo di 200 euro al mese, per i mesi di marzo e aprile 2020, per gli studenti universitari residenti in Valle d'Aosta.

Gli studenti frequentanti atenei valdostani devono, inoltre, risiedere in uno dei Comuni elencati, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.

COMUNI - COMMUNES		
ALLEIN	FONTAINEMORE	PONTEY
ANTEY-SAINT-ANDRÉ	GABY	RHÊMES-NOTRE-DAME
AYAS	GRESSONEY-LA-TRINITÉ	RHÊMES-SAINT-GEORGES
BRUSSON	GRESSONEY-SAINT-JEAN	SAINT-DENIS
CHALLAND-SAINT-ANSELME	INTROD	SAINT-NICOLAS
CHALLAND-SAINT-VICTOR	ISSIME	SAINT-OYEN
CHAMOIS	ISSOGNE	SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
CHAMPORCHER	LA MAGDELEINE	TORGNON
DOUES	LA THUILE	VALGRISENCHÉ
ÉMARÈSE	LILLIANES	VALSAVARENCHÉ
ÉTROUBLES	OLLOMONT	VALTOURNENCHÉ
FÉNIS	PERLOZ	
	PONTSOSET	

Dati richiesti che andranno auto-certificati:

- dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, ecc.);
- dichiarazione dell'importo di locazione mensile ed estremi del contratto di locazione;
- riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario;
- copia della quietanza del pagamento del canone del mese di riferimento.

Misura soggetta al limite di spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2020.

Art. 8 – Indennizzo ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali (CIGO art.19 – CIGS art. 20 – FIS art. 21- CIGD art. 22 D. L.18/2020).

Beneficiari:

Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale (l'indennizzo sarà riproporzionato), **che hanno beneficiato nel mese di marzo 2020** degli ammortizzatori sociali previsti nel decreto-legge 18/2020, ivi compreso l'FSBA, **per almeno sei giornate.**

E' previsto un indennizzo "una tantum" di 200 euro.

Nel caso di contratto a chiamata l'indennizzo è concesso in proporzione ai giorni di cassa integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi al mese di marzo, considerando "mese intero" le ventisei giornate.

Dati richiesti che andranno auto-certificati:

- dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, ecc.);
- codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro;
- percentuale dell'eventuale orario di lavoro a tempo parziale relativo al mese di marzo 2020;
- giornate di cassa integrazione richieste dal datore di lavoro per il mese di marzo;
- riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario.

Misura soggetta al limite di spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2020.

Art. 9 – Esenzione dell'addizionale regionale IRPEF per l'anno 2020.

Per il periodo di imposta 2020, i soggetti con reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro, sono esentati dal pagamento dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Art. 10 - Bonus a favore dei soggetti con figli a carico.

La Regione VDA oltre alle misure previste dal decreto-legge 18/2020 istituisce, per i mesi di marzo e aprile 2020, l'erogazione di un bonus di 100 euro per ogni figlio minorenni e se disabile senza limite di età.

Beneficiari:

famiglie anagrafiche, con almeno un figlio a carico e con reddito lordo complessivo fino a 30.000 euro nell'anno di imposta 2018, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regime di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca.

famiglie anagrafiche, con almeno due figli a carico e con reddito lordo complessivo fino a 40.000 euro nell'anno di imposta 2018, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regime di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca.

Dati richiesti che andranno auto-certificati:

- a) dati anagrafici del genitore richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, ecc.);
- b) dichiarazione del reddito lordo complessivo del nucleo familiare, relativo all'anno di imposta 2018;
- c) numero di figli a carico;
- d) riferimenti bancari (codice IBAN) del beneficiario.

Misura soggetta al limite di spesa di euro 2.150.000 per l'anno 2020.

Art. 11 - Piattaforma telematica per la gestione delle richieste e della relativa erogazione.

La gestione delle richieste delle misure di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 10, nonché della relativa erogazione, avviene per modalità telematica tramite una piattaforma unica dedicata, accessibile dal sito istituzionale della Regione e disponibile sia alle imprese che ai singoli.

....

Art. 21 – Disposizioni Finali (Patronati e CAF).

Le domande di cui alla presente legge possono essere presentate anche avvalendosi del supporto di Patronati e di Centri di assistenza fiscale (CAF), senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Legge Regionale n. 5/2020
Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno - 21 aprile 2020 n. 5

Misure in materia di welfare	Destinatari			Misure	Termini di pagamento
Art. 2 DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTO DI TRIBUTI REGIONALI E LOCALI	Tutti i cittadini.			Differimento termini per il pagamento delle tassee automobilistiche con scadenza nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020.	Entro il 31 luglio 2020 in un'unica soluzione.
				Differimento termini per il pagamento dell'IMU scadente il 16 giugno 2020.	Entro il 16 dicembre 2020 in un'unica soluzione. Fatta eccezione per la quota di imposta di spettanza dello Stato dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Art. 9 ESENZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF PER L'ANNO 2020.	Tutti i cittadini con reddito complessivo , determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino a 15.000 euro .			Esenzione dal pagamento dell' addizionale regionale all'IRPEF .	Per il periodo di imposta 2020.
Misure a sostegno del reddito	Tipo d'intervento	Destinatari	Misure	Durata	Note
Art. 5 INDENNIZZO PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ. (integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28 e 44 del decreto-legge 18/2020).	Sostegno al reddito	lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, residenti in Valle d'Aosta, tenuti alla sospensione dell'attività (non compresi nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020) che siano titolari di una posizione previdenziale obbligatoria e che,	Indennità di 400 euro al mese. Dati richiesti: a) dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, scc.); b) categoria e numero di posizione previdenziale; c) codice ATECO; d) codice IBAN;	marzo e aprile 2020	La misura è concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

		in base al proprio inquadramento previdenziale, non possano accedere a specifici istituti di tutela quali gli ammortizzatori sociali.	e) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in “de minimis”.		
Misure a sostegno del reddito	Tipo d'intervento	Destinatari	Misure	Durata	Note
Art. 7 INDENNIZZO PER CATEGORIE PRIVE DI ALTRE MODALITA' DI SOSTEGNO AL REDDITO. (integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto - legge 18/2020).	Sostegno al reddito	<p>Lavoratori autonomi, anche esercitanti attività stagionale, non tenuti alla sospensione dell'attività disposta dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, e titolari di una posizione previdenziale obbligatoria che, in base al proprio inquadramento previdenziale, non possono accedere a specifici istituti di tutela;</p> <p>Lavoratori dipendenti, compresi atipici e lavoro domestico, che non beneficiano di ammortizzatori sociali;</p> <p>Collaboratori coordinati continuativi, di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile;</p> <p>Tirocinanti il cui tirocinio extracurricolare sia stato interrotto;</p> <p>Liberi professionisti iscritti alle professioni ordinarie</p>	<p>Indennità di 400 euro al mese.</p> <p><u>Dati richiesti per i lavoratori autonomi, ecc.:</u></p> <p>a) dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, ecc.);</p> <p>b) categoria e numero di posizione previdenziale;</p> <p>c) codice ATECO;</p> <p>d) dichiarazione dei redditi o situazione contabile aggiornata;</p> <p>e) codice IBAN del beneficiario;</p> <p>f) dichiarazione sostitutiva per gli aiuti in “de minimis”, con riferimento ai casi previsti ai cc. 1, lett. a), e 2.</p> <p><u>Dati richiesti per i lavoratori dipendenti, atipici ecc.:</u></p> <p>a) dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, ecc.);</p>	marzo e aprile 2020	<p>reddito lordo complessivo, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regimi di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, <u>non sia superiore a 50.000</u> euro nell'anno di imposta 2018 o la cui situazione contabile, in caso di nuove attività del 2019, sia aggiornata.</p> <p>Sono ESCLUSI dall'indennizzo i soggetti titolari di:</p> <p>a) <u>redditi da pensione</u>;</p> <p>b) <u>reddito di cittadinanza e/o altre misure di sostegno al reddito</u>;</p> <p>c) <u>l'indennizzo regionale per la sospensione dell'attività disposta dal DPCM 11 marzo 2020 di cui alla lett. a).</u></p>

		ricompresi nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del decreto del DPCM 11 marzo 2020 di cui alla lettera a).	b) codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro; d) dichiarazione dei redditi; e) codice IBAN;		
Misure a sostegno del reddito	Tipo d'intervento	Destinatari	Misure	Durata	Note
Art. 7 INDENNIZZO PER CATEGORIE PRIVE DI ALTRE MODALITA' DI SOSTEGNO AL REDDITO. (integrazione delle misure previste agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto - legge 18/2020).	Sostegno al reddito	Studenti universitari residenti in Valle d'Aosta e frequentanti atenei valdostani o situati al di fuori della Regione, titolari di regolare contratto di locazione o domiciliati presso strutture collettive pubbliche o private;	Indennità di 200 euro al mese. Dati richiesti: a) dati anagrafici; b) dichiarazione dell'importo di locazione mensile ed estremi del contratto di locazione; c) codice IBAN del beneficiario; d) copia della quietanza del pagamento del canone del mese di riferimento.	marzo e aprile 2020	<u>Gli studenti frequentanti atenei valdostani</u> devono, inoltre, risiedere in determinati Comuni, caratterizzati da una distanza eccessiva dall'ateneo frequentato o dall'indisponibilità di mezzi pubblici idonei a raggiungere l'ateneo stesso.
Art. 8 INDENNIZZO AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE BENEFICIANO DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (misure previste agli articoli 19 (CIGO), 20 (CIGS), 21 (FIS) e 22 (CIGD) del decreto - legge 18/2020).	Sostegno al reddito	Lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato , che hanno beneficiato nel mese di marzo 2020 degli ammortizzatori sociali previsti nel decreto-legge 18/2020, ivi compreso l'FSBA, per almeno sei giornate.	Indennità di 200 euro al mese. Dati richiesti: a) dati anagrafici del richiedente; b) codice fiscale e partita IVA del datore di lavoro; c) percentuale dell'eventuale orario di lavoro a tempo parziale relativo al mese di marzo 2020; d) giornate di cassa integrazione richieste dal datore di lavoro per il mese di marzo; e) codice IBAN del beneficiario.	marzo e aprile 2020	Lavoratori a tempo parziale (l'indennizzo sarà riproporzionato); Lavoratori a chiamata l'indennizzo è concesso in proporzione ai giorni di cassa integrazione richiesti dal datore di lavoro relativi al mese di marzo, considerando "mese intero" le ventisei giornate.

Misure a sostegno del reddito	Tipo d'intervento	Destinatari	Misure	Durata	Note
<p>Art. 10 BONUS A FAVORE DEI SOGGETTI CON FIGLI A CARICO.</p>	<p>Sostegno al reddito</p>	<p>Famiglie anagrafiche, con <u>almeno un figlio a carico</u>.</p>	<p>bonus di 100 euro per ogni figlio minorenni e se disabile senza limite di età.</p>	<p>marzo e aprile 2020</p>	<p>Con reddito lordo complessivo fino a 30.000 euro nell'anno 2018, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regime di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca.</p>
		<p>Famiglie anagrafiche, con <u>almeno due figli a carico</u>.</p>			<p>Con reddito lordo complessivo fino a 40.000 euro nell'anno di imposta 2018, al lordo dei redditi derivanti da attività di impresa o professione soggetti a regime di tassazione sostitutiva e di redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca.</p>